

Osservatorio di Politica Internazionale



CRISI UCRAINA: L'OCCUPAZIONE BELLICA RUSSA NELL'OTTICA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE DEI CONFLITTI ARMATI

di Giuseppe Paccione

SOMMARIO

Introduzione	Pag. 3
L'occupazione militare per procura o milizie surrogate	Pag. 4
Applicare il controllo generale per stabilire l'occupazione per procura: il caso russo	Pag. 8
Regime delle violazioni gravi	Pag. 10
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA	Pag. 11

INTRODUZIONE

La controversia tra Russia e Ucraina si è acuita in un concreto scontro bellico, dopo che il Presidente Vladimir Putin ha riconosciuto le due repubbliche separatiste di *Donetsk* e *Luhansk*. Tensioni che vanno inquadrare non solo sul piano diplomatico e militare, ma anche nella cornice giuridica internazionale da applicare. Bisogna, analizzando la svolta degli eventi, focalizzare il tema dell'*occupatio bellica*, corroborata dalle norme, per comprendere in quale misura tali norme sull'occupazione si applicano alla vicenda dell'atto compiuto dalla Russia nel riconoscere le due repubbliche citate.

Ci si accingerà ad esaminare la condotta russa e di gruppi ribelli di forze locali, ad esempio, di eventuali violazioni delle disposizioni delle Convenzioni di Ginevra relative alla protezione dei civili in tempo di guerra, attraverso la deportazione illegale e il trasferimento di persone protette, costringendole a prestare il servizio negli schieramenti di un esercito ostile. Inoltre, anche approfondire l'applicazione del diritto internazionale dei conflitti armati, accompagnato dal vincolo per gli Stati di perseguire o estradare individui sospettati di aver commesso crimini di guerra¹.

Prima di addentrarsi, credo che sia doveroso percorrere gli accadimenti che hanno portato Mosca a decidere di applicare il criterio del riconoscimento. Nel febbraio del 2022, con riferimento alla parte orientale ucraina, Putin sosteneva che «quello che sta accadendo nel Donbass è un genocidio»². Affermazioni senza alcun nesso logico, sebbene del tutto infondate, sebbene lo stesso diritto internazionale pone dei punti chiari³.

I separatisti filorussi, che avevano il controllo di lembi territoriali dell'Ucraina orientale, senza fornire delle prove tangibili affermavano che l'esercito ucraino era in procinto di sferrare un attacco, tanto da ordinare l'evacuazione dei civili nella regione di Rostov⁴. I leader separatisti, supportati dal Cremlino, delle due regioni citate, annunciavano la mobilitazione generale, facendo appello ai propri cittadini di arruolarsi nelle fila del proprio esercito per essere pronti a respingere un eventuale attacco delle truppe ucraine.

Il 21 febbraio 2022, il governo di Mosca riconosce *Donetsk* e *Luhansk* come Stati sovrani e indipendenti⁵, ordinando al Ministero della difesa il dispiegamento dell'esercito nei territori delle repubbliche riconosciute indipendenti. L'invio di truppe russe nel territorio ucraino fa scattare di per sé le norme applicabili ai conflitti armati internazionali⁶. A prescindere dalla questione del dispiegamento delle truppe russe, bisogna chiedersi se vi possono essere delle responsabilità giuridiche attorno a individui coinvolti nella violazione delle disposizioni sull'occupazione.

Il conflitto bellico, nella parte territoriale dell'Ucraina dell'est, è stato ritenuto come uno scontro armato non internazionale, ma interno tra il governo di Kiev e i separatisti⁷, mentre

¹ Cfr. *Separatists in Ukraine order 'general mobilisation' amid shelling*, 19 febbraio 2022, consultabile in <https://www.aljazeera.com/>.

² J. HALTIWANGER, *Putin baselessly claims 'genocide' is happening in areas of Ukraine controlled by Kremlin-backed rebels*, 15 FEBBRAIO 2022, in <https://www.businessinsider.com>.

³ M. FISHER, *Putin's Baseless Claims of Genocide Hint at More Than War*, 19 febbraio 2022, in *The New York Times*.

⁴ M. D. SHEAR, *Citing U.S. Intelligence, Biden Says Putin Has Decided to Invade Ukraine*, 18 febbraio 2022, in *The New York Times*.

⁵ A. ROTH, J. BORGER, *Putin orders troops into eastern Ukraine on 'peacekeeping duties'*, 21 febbraio 2022, in *The Guardian*.

⁶ Cfr. *Moscow orders troops to Ukraine's separatist regions after Putin recognizes their independence*, 21 febbraio 2022, in *The New York Times*.

⁷ Cfr. *International armed conflict in Ukraine*, 22 febbraio 2022, in <https://www.rulac.org/>.

un conflitto non più interno tra la Russia e l'Ucraina rientra nel contesto del diritto internazionale dei conflitti armati. Questo per la ragione che gli avvenimenti di fatto hanno confermato il pieno coinvolgimento della Russia supportando le azioni di movimenti separatisti con l'addestramento, l'equipaggiamento e l'approvvigionamento di armi a tali gruppi.

Si avrà modo di tracciare la definizione di occupazione per procura, poi delineare se la Russia sia da considerare un occupante belligerante alla luce della cornice del diritto internazionale, del regime delle gravi violazioni durante l'*occupatio bellica* militare e, infine, sia la Russia che i gruppi separatisti locali devono adempiere in maniera vincolante al rispetto del diritto internazionale dei conflitti armati afferente all'occupazione militare.

L'OCCUPAZIONE MILITARE PER PROCURA O MILIZIE SURROGATE

Una definizione sul concetto *occupazione militare per procura* o *per intermediario* non è sancita dal diritto internazionale convenzionale dei conflitti armati. Dando uno sguardo alla *IV Convenzione dell'Aia* del 1907 sul rispetto delle leggi e degli usi bellici terrestri, viene delineato il ruolo dello Stato che agisce direttamente con le sue truppe militari, con cui viene contemplato una forma di occupazione militare classica. Difatti, si considera un territorio «come occupato quando si trova posto fattualmente sotto l'autorità dell'esercito nemico», e che tale occupazione «non si estende che ai territori dove quella autorità è stabilita» ed è in grado di esercitarsi⁸. Con tali espressioni si vogliono impedire le *occupazioni fittizie*, proclamate per estesi territori sui quali le truppe che avanzano non hanno e non possono conseguire effettiva potestà⁹. Inoltre, le convenzioni umanitarie dovranno applicarsi in qualunque caso di occupazione militare di un territorio dello Stato contraente, anche se detta occupazione non abbia incontrato resistenza militare¹⁰, nel senso che l'occupazione bellica può avvenire anche senza l'impegno diretto delle truppe di militari.

Tuttavia, poiché gli Stati agiscono con movimenti armati organizzati, che vanno distinti con i movimenti insurrezionali¹¹, nei conflitti bellici incanalando i propri interessi, è necessario domandarsi se uno Stato possa essere osservato come un occupante militare anche nel momento in cui non controlla il territorio con i suoi organi militari¹², nel senso che tale comportamento vada riferito a ogni organo dello Stato, ma mediante entità locali di fatto o un gruppo armato¹³ che siano in grado, a determinate condizioni, con la propria condotta, di

⁸ «**1)** Un territorio è considerato come occupato quando si trovi posto di fatto sotto l'autorità dell'esercito nemico. **2)** L'occupazione non si estende che ai territori ove tale autorità è stabilita e può essere esercitata» (articolo 42 della IV Convenzione dell'Aia del 1907 sul rispetto delle leggi e degli usi bellici terrestri).

⁹ G. BALLADORE PALLIERI, *Diritto bellico*, in *Trattato di Diritto Internazionale*, G. BALLADORE PALLIERI, G. MORELLI, R. QUADRI (a cura di), Cedam, Padova, VI, 1954, p.303 ss.

¹⁰ A. MARESCA, *La protezione internazionale dei combattenti e dei civili*, Giuffrè, Milano, 1965, p.32 ss.

¹¹ P. PUSTORINO, *Movimenti insurrezionali e diritto internazionale*, Cacucci, Bari, 2018, p.25 ss.

¹² «**1)** Il comportamento di un organo dello Stato sarà considerato come un atto dello Stato ai sensi del diritto internazionale, sia che tale organo eserciti funzioni legislative, esecutive, giudiziarie o altre, qualsiasi posizione abbia nell'organizzazione dello Stato e quale che sia la sua natura come organo del governo centrale o di un'unità territoriale dello Stato. **2)** Un organo comprende qualsiasi persona o ente che rivesta tale posizione secondo il diritto interno dello Stato» (articolo 4 del Progetto di articoli sulla responsabilità dello stato della commissione del diritto internazionale).

¹³ «Il comportamento di una persona o di un gruppo di persone sarà considerato un atto di uno Stato ai sensi del diritto internazionale se la persona o il gruppo di persone di fatto agiscono su istruzione, o sotto la direzione o il controllo di

impegnare la responsabilità internazionale dello Stato, nel senso che le azioni e le omissioni di tali soggetti saranno imputabili allo Stato, se poste in essere secondo le istruzioni o sotto la direzione o controllo di quest'ultimo¹⁴.

Sebbene il diritto internazionale non fornisca una risposta diretta e lineare su come affrontare questo fenomeno, esiste un approccio indiretto e abbastanza chiaro. In gioco ci sarebbero due soglie di controllo, nel senso che devono operare assieme, cioè a dire che lo Stato (α) dovrebbe esercitare il controllo su un'entità *de facto* o gruppo armato e il controllo sul territorio, come determinato dalla IV Convenzione dell'Aia del 1907, per l'instaurazione dell'occupazione militare che deve essere esercitato *per procura*, cioè attraverso milizie surrogate o mediante agenzie private militari, piuttosto che da truppe regolari¹⁵. La soglia è quello del controllo effettivo cioè a dire che una situazione di fatto, rappresentata dalla sottoposizione di tutto o in parte del territorio di uno Stato all'autorità del nemico, avviene a seguito di un'invasione militare, come nel caso della Russia nei confronti dell'Ucraina, acquisendo in tal guisa proprio quel controllo concreto di un'area del proprio territorio¹⁶. Emerge, in tal modo, la tensione fra la dipendenza totale, il controllo effettivo, che appartengono ai pareri della Corte Internazionale di Giustizia sul caso relativo alla controversia *Nicaragua c. Stati Uniti* e i test di controllo generale, ma anche al *Comitato internazionale della Croce Rossa* e al *Tribunale penale internazionale dell'ex Jugoslavia*, nella sentenza relativa ai crimini commessi nell'ex repubblica Jugoslava nel caso *Tadic*.

Questi punti circoscritti di controllo sollevano la questione se ci debba essere una verifica per determinare la responsabilità dello Stato e per stabilire se esista un conflitto armato internazionale connesso alla relazione di uno Stato con un movimento armato organizzato.

A prescindere dalla questione poc'anzi esposta, ai sensi delle norme relative alla responsabilità dello Stato, la verifica di completa dipendenza avviene nel momento in cui la responsabilità dello Stato è attiva per le azioni dei suoi diretti organi *de jure* e *de facto* mediante l'esercizio del controllo pieno sulle loro azioni¹⁷. La verifica del *controllo effettivo* viene anche espresso dal *Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato della commissione del diritto internazionale*, in cui la responsabilità dello Stato s'innesci per le azioni di persone o gruppi di persone che agiscono attraverso istruzioni o sotto la direzione e il controllo dello Stato nella richiesta, nel senso che le azioni e le omissioni di tali soggetti imputabili allo Stato, se poste in essere secondo le istruzioni o tramite la direzione o controllo di quest'ultimo. Lo ha sottolineato, difatti, anche la Corte Internazionale di Giustizia, nella sentenza relativa alle *attività militari e paramilitari in Nicaragua* e contro, asserendo che «(...) affinché tale comportamento dia luogo a responsabilità giuridica degli Stati Uniti, dovrebbe in linea di principio essere dimostrato che tale Stato ha un *controllo effettivo* delle

quello Stato nel porre in essere quel comportamento» (articolo 8 del Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato della commissione del diritto internazionale).

¹⁴ M. S. MESSINA, *Compendio di Diritto Internazionale Pubblico*, Primiceri Editore, Padova, 2016, p.146 ss.

¹⁵ E. BENVENISTI, *The International Law of Occupation*, Oxford University Press, Oxford, 2012, p.61 ss.; Y. DINSTEIN, *The International Law of Belligerent Occupation*, Cambridge University Press, Cambridge, 2019, p.50 ss.

¹⁶ A. ANNONI, *L'occupazione «ostile» nel diritto internazionale contemporaneo*, Giappichelli, Torino, 2012, p.45 ss.; M. LONGOBARDO, *The Use of Armed Force in Occupied Territory*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, p.29 ss.

¹⁷ Cfr. La sentenza relativa alle *attività militare e paramilitari in Nicaragua e contro (Nicaragua c. Stati Uniti)*, paragrafi 86-110, in <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf>.

operazioni militari o paramilitari nel corso delle quali sono state commesse le presunte violazioni»¹⁸.

Circa l'esame del *controllo globale*, esercitato dalla Repubblica federale di Jugoslavia che aveva il *controllo* sulla sfera politica, militare ed economica della *Repubblica Srpska*¹⁹, il *Tribunale penale per l'ex Jugoslavia* ha affrontato tale soglia, che si basava sulla nozione dell'*organo di fatto* cioè della persona o del gruppo di individui che agisce o agiscono secondo le istruzioni oppure sotto la direzione o controllo di tale Stato²⁰. I giudici dell'organo giudiziario poc'anzi citato non hanno preferito non trovarsi sullo stesso binario dei loro colleghi della Corte Internazionale di Giustizia nel ritenere abbastanza efficaci la interpretazione della qualificazione di controllo, stabilendo la responsabilità dello Stato per gli organi *de facto* del gruppo di persone. In poche parole, si nota come l'organo giudiziario penale per l'ex Jugoslavia sia andato oltre, avendo offerto il controllo generale per essere idoneo e a determinare la responsabilità dello Stato per le condotte del gruppo di soggetti armati e a statuire se esista un conflitto bellico internazionale²¹. Lo Stato, a parere dei giudici del Tribunale penale *ad hoc* per l'ex Jugoslavia, esercita «il controllo pieno sul gruppo di persone, non solo equipaggiandolo e supportandolo finanziariamente, ma pure coordinandolo o aiutandolo nella pianificazione generale della sua attività militare, [per cui] non è necessario che lo Stato rilasci anche al capo o ai membri del gruppo istruzioni per la commissione di determinati atti contrari al diritto internazionale»²².

L'organismo giudiziario internazionale permanente ha espresso delle osservazioni contrarie a quelle dell'organismo giudiziario *ad hoc* per l'ex Jugoslavia afferente la questione del test di controllo generale per determinare la responsabilità dello Stato, nel senso che il Tribunale *ad hoc* per l'ex Jugoslavia non è stato istituito per pronunciarsi attorno al problema della responsabilità dello Stato per la mera ragione che l'organo di giustizia internazionale era limitata alle questioni penali che si estendevano agli individui²³. Tuttavia, la stessa Corte Internazionale di Giustizia ha cercato in tutti i modi per accogliere il *test di controllo* generale

¹⁸ Cfr. *Sentenza Nicaragua c. Stati Uniti*, 27 giugno 1986, paragrafo 115, reperibile e consultabile in <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf>.

¹⁹ M. C. VITUCCI, *Il Tribunale ad hoc per la ex Jugoslavia e il consenso degli Stati*, Giuffrè, Milano, 1998, p.74 ss.; P. PALCHETTI, *L'organo di fatto dello Stato nell'illecito internazionale*, Giuffrè, Milano, 2007, p.95 ss.

²⁰ A. SINAGRA, P. BARGIACCHI, *Lezioni di Diritto Internazionale Pubblico*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, p.42 ss.

²¹ Cfr. *caso Tadic*, Camera d'appello del Tribunale internazionale per l'ex Jugoslavia, paragrafo 115 ss., in <https://www.icty.org/en/case/tadic>.

²² Cfr. *caso Tadic*, paragrafo 131.

²³ «La Corte ha esaminato attentamente le argomentazioni della Camera d'Appello a sostegno di quanto sopra esposto, ma si trova nell'impossibilità di sottoscrivere il punto di vista della Camera. In primo luogo, la Corte osserva che l'ICTY non è stato chiamato nella causa *Tadic*, né in generale è chiamato a pronunciarsi su questioni di responsabilità dello Stato, poiché la sua giurisdizione è penale e si estende solo alle persone. Pertanto, in tale sentenza il Tribunale ha affrontato una questione che non era indispensabile per l'esercizio della sua giurisdizione. Come affermato in precedenza, la Corte attribuisce la massima importanza agli accertamenti di fatto e di diritto compiuti dall'ICTY nel pronunciarsi sulla responsabilità penale dell'imputato dinanzi ad esso e, nel caso di specie, la Corte tiene nella massima considerazione il processo e le sentenze d'appello dell'ICTY affrontare gli eventi alla base della controversia. La situazione non è la stessa per le posizioni adottate dall'ICTY su questioni di diritto internazionale generale che non rientrano nell'ambito specifico della sua giurisdizione e, inoltre, la cui risoluzione non è sempre necessaria per decidere le cause penali dinanzi ad esso» (Case concerning application of the convention on the prevention and punishment of the crime of genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), 26 febbraio 2007, paragrafo 403)

per accertare se il conflitto armato rientrasse nella congettura internazionale, il *test di controllo complessivo* potrebbe essere applicabile e idoneo²⁴.

Questo punto di vista combacia anche con i commenti del Comitato Internazionale della Croce Rossa alla III Convenzione di Ginevra, relativa al tema dell'*occupazione per procura*, in base ai quali, ai sensi del diritto internazionale dei conflitti armati, il «controllo su tutto o parte di un territorio estero può essere esercitato mercé forze armate sostitutive, a patto che siano sottoposte al *controllo complessivo* dello Stato estero. Pertanto, uno Stato potrebbe essere considerato una Potenza occupante quando esercita un *controllo globale* su enti locali *de facto* o altri gruppi di persone organizzate del luogo che esercitano essi stessi un *controllo effettivo* su tutto o parte di un territorio»²⁵. Andrebbe inteso che la Camera di prima istanza del Tribunale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia nel *caso Tadic* ha applicato anche il *test di controllo complessivo* specificamente alla situazione dell'*occupazione per procura*, nel senso che la relazione di organi o agenti *de facto* con la Potenza straniera include quelle circostanze in cui lo Stato straniero occupa o attui il *modus operandi* in un determinato territorio unicamente mediante le condotte di organi o agenti di fatto locali²⁶.

L'applicazione del *test di controllo globale*, rientrante negli obiettivi del diritto internazionale dei conflitti armati, combacia anche con la giurisprudenza della Corte penale internazionale, come nella sentenza *Procuratore c. Lubanga*, in base alla quale tale *test di controllo* generale è ritenuto corretto²⁷, nel senso che nel momento in cui uno Stato non intervenga direttamente sul territorio di un altro Stato con le proprie truppe, l'insieme del *test di controllo* verrà utilizzato per stabilire se le forze armate stiano agendo per conto del primo Stato. Tale *test* sarà superato se il primo Stato ha un ruolo nell'organizzazione, coordinamento o pianificazione delle azioni belliche del gruppo militare, oltre a finanziando, formando ed equipaggiando il gruppo o fornendogli supporto operativo²⁸. Ergo, un conflitto armato può essere reputato internazionalizzato quando è accertato che i gruppi armati agiscano per conto di un governo²⁹.

La soglia, in breve, complessiva di controllo pare essere la più rilevante per statuire se la situazione comporti *in primis* un conflitto militare internazionale e comprenda l'occupazione bellica.

²⁴ «È il caso della dottrina enunciata nel giudizio *Tadic*. Nella misura in cui il test del "controllo globale" viene utilizzato per determinare se un conflitto armato sia internazionale o meno, che era l'unica questione su cui la Camera d'Appello era chiamata a decidere, può ben essere che il test sia applicabile e idoneo; la Corte non ritiene tuttavia opportuno prendere posizione sul punto della presente causa, non essendo necessario risolverlo ai fini della presente sentenza. D'altra parte, l'ICTY ha presentato il criterio del "controllo globale" come ugualmente applicabile ai sensi del diritto della responsabilità dello Stato al fine di determinare — come la Corte è tenuta a fare nella presente causa — quando uno Stato è responsabile di atti commessi da unità paramilitari, forze armate che non fanno parte dei suoi organi ufficiali. In tale contesto, l'argomento a favore di tale test non è convincente» (*Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro*), 26 febbraio 2007, paragrafo 404).

²⁵ Cfr. *Commentario all'articolo 2*: applicazione della III Convenzione, 2020, paragrafo 363, in <https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=0B46B7ADFC9E8219C125858400464543>.

²⁶ Cfr. il *caso Tadic*, del 7 maggio 1997, paragrafo 584, in <https://www.icty.org/x/cases/tadic/tjug/en/tad-tsj70507JT2-e.pdf>.

²⁷ Cfr. *sentenza Procuratore c. Lubanga*, del 14 marzo 2012, paragrafi 541-542, reperibile e consultabile in https://www.icc-cpi.int/courtrecords/cr2012_03942.pdf.

²⁸ Cfr. *sentenza Procuratore c. Lubanga*, del 14 marzo 2012, paragrafi 211, reperibile e consultabile in https://www.icc-cpi.int/courtrecords/cr2012_03942.pdf.

²⁹ Cfr. *Prosecutor c. Bemba*, ICC Trial Judgment, 2016, paragrafo 130, reperibile e consultabile in https://www.icc-cpi.int/courtrecords/cr2016_02238.pdf.

Si evidenzia, dunque, un punto interessante relativo alla definizione della soglia complessiva di controllo. Qualora venga dimostrato che uno Stato territoriale adiacente abbia aspirazioni territoriali con il tentativo di espandere i propri territori con *manu militari* del movimento dotato di strumenti bellici, allora potrebbe essere relativamente plausibile tentare la soglia complessiva di controllo. Laddove lo Stato di controllo sia uno Stato contiguo – secondo i giudici del Tribunale internazionale ad hoc per l'ex Jugoslavia, nel *caso Tadic*³⁰ – con bramosie territoriali rispetto allo Stato in cui si svolge il conflitto, pertanto, lo Stato di controllo cerca di concretizzare il proprio ampliamento territoriale mediante le truppe militari che controlla, possa essere semplice determinare la soglia³¹.

APPLICARE IL CONTROLLO GENERALE PER STABILIRE L'OCCUPAZIONE PER PROCURA: IL CASO RUSSO

Il *test di controllo* complessivo risulta essere fondamentale per poter centrare quando si è in presenza dell'occupazione per procura, che è costituito da tre elementi. Il primo, la presenza di uno Stato e di un gruppo armato, dove nessuno dei due rappresenta il governo legittimo del territorio in questione; il secondo, dove il rapporto fra i due soddisfi il test di controllo globale; e, infine, il terzo, in cui il movimento armato o le autorità *de facto* abbiano il controllo effettivo sul territorio o su vari lembi territoriali. Il mescolamento di questi elementi formerebbe il test complessivo che determina l'esistenza di un'occupazione per procura³².

Nel caso della parte orientale dell'Ucraina, si può sostenere che le azioni *de facto* di *Donetsk* e *Luhansk*, che sono state riconosciute dalla Russia come Stati indipendenti³³, sono coordinate con il governo di Mosca e fanno parte di un ampio sforzo militare che la Federazione russa abbia effettuato sia lungo la frontiera ucraina, sia all'interno di ciascuna regione separatista. I rapporti fra le due repubbliche separatiste e il Cremlino non sono stati sempre facili. Il governo russo, *ab initio*, non ha manifestato tanta tenacia e supporto alla causa delle due regioni separatiste del Donbass, a differenza della Crimea. Si può considerare che le autorità moscovite abbiano preferito mantenere una certa riservatezza nell'offrire assistenza ai separatisti delle regioni orientali ucraine, tanto da non pensare di creare uno Stato federale della nuova Russia (Новороссия)³⁴. Eppure, il Cremlino ha continuato a supportare *manu militari* i separatisti donbassiani, ma alle sue condizioni. Tuttavia, nella fase iniziale del conflitto, il governo russo ha dovuto pure lottare per portare sotto il suo controllo le autorità

³⁰ F. DE VITTOR, *La partecipazione del pubblico ufficiale quale elemento della definizione del crimine di tortura: in margine al caso Kunarac*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 2/2004, p.427 ss.

³¹ Cfr. il *caso Tadic*, del 7 maggio 1999, paragrafo 140, della Camera d'appello, reperibile e consultabile in <https://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/en/tad-aj990715e.pdf>.

³² N. KALANDAIRSHVILI-MUELLER, *Occupation and Control in International Humanitarian Law*, Routledge, London, 2021, p.88 ss.

³³ G. PACCIONE, *Il riconoscimento russo alle due repubbliche separatiste è una violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite*, in *Italia Strategic Governance*, 22 febbraio 2022, rivista online: <https://www.strategicgovernance.it/>.

³⁴ S. LEBEDEFF, *Russia-Ukraine Tragedy of Novorossiya*, Independently Publisher, Travers City, 2019, p.32 ss.; G. KASIANOV, *Memory Crash Politics of History in and Around Ukraine, 1980s–2010s*, Central European University Press, Budapest, 2022, p.383 ss.

*de facto*³⁵, tanto da consolidarlo su coloro che avevano il controllo locale di *Donetsk* e *Luhansk*, dopo che l'esercito russo si era già profondamente nel comando e nel controllo delle forze militari di tali autorità³⁶. Le autorità ucraine non controllano quelle *de facto*, tanto meno le regioni in questione, sebbene considera *Donetsk* e *Luhansk* come *territori temporaneamente occupati*, sancito sia dalla legge dell'Ucraina relativa alla peculiarità della politica statale per garantire la sovranità statale dell'Ucraina nei territori temporaneamente occupati nelle regioni di *Donetsk* e *Luhansk*³⁷, sia dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, su aspetti particolari dell'ordine pubblico volto a salvaguardare la sovranità statale dell'Ucraina sul territorio temporaneamente occupato delle regioni considerate³⁸.

È chiaro che, con l'inizio del conflitto contro l'Ucraina, Mosca si sia impegnata nel prestare supporto alla pianificazione generale delle condotte militari da parte dei separatisti del Donbass³⁹, rispetto agli anni precedenti, nel momento in cui il governo Putin non manifestava la volontà di favorire l'indipendenza di *Donetsk* e *Luhansk*.

In poche parole, la Federazione russa ha deciso di essere coinvolta totalmente nel supportare le due repubbliche separatiste, non solo fornendo finanziamenti e strumenti militari, ma anche il coordinamento e l'assistenza alle attività militari delle autorità di *Donetsk* e *Luhansk*, autorità che hanno pianificato di evacuare i residenti della regione donbassana per deportarli verso la Russia⁴⁰.

Questa relazione viene indicata anche dai presidenti delle due repubbliche separatiste riconosciute da Mosca, che hanno ordinato la totale mobilitazione delle proprie truppe, coinvolgendo anche i riservisti⁴¹, ovviamente sempre sotto l'occhio vigile della Russia che ha dato istruzioni sulle attività militari da intraprendere. Difatti, l'Alto rappresentante dell'UE circa la situazione nella parte orientale dell'Ucraina e sull'incremento delle truppe militari russe ha sostenuto che «estremamente preoccupato per il fatto che eventi inscenati, come si è osservato di recente, possano essere utilizzati come pretesto per un'eventuale escalation militare. L'UE sta inoltre assistendo a un'intensificazione degli sforzi di manipolazione delle informazioni per sostenere tali obiettivi», aggiungendo anche che «L'UE ritiene infondate le accuse di un possibile attacco ucraino provenienti dalle zone non controllate dal governo delle regioni di *Donetsk* e *Luhansk*. L'UE esorta la Russia ad avviare un dialogo costruttivo,

³⁵ Cfr. *Rebels without a Cause: Russia's Proxies in Eastern Ukraine*, in *Crisis Group Europe Report N°254*, 16 July 2019, p.8 ss.

³⁶ Cfr. International Crisis Group, *Russia and the Separatists in Eastern Ukraine*, in *Crisis Group Europe and Central Asia Briefing N°79*, 2016, p.8 ss.; V. PESHKOV, *The Donbas: Back in the USSR*, in *European Council on Foreign Relations*, 2016; D. N. JENSEN, *Moscow in the Donbas: Command, Control, Crime and the Minsk Peace Process*, in *NATO Defense College*, 1/2017.

³⁷ Cfr. *La legge Ucraina*, in <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-viii?lang=en#Text>.

³⁸ Cfr. Nota dell'ACNUR del 9 marzo 2018, *On particular aspects of public policy aimed at safeguarding state sovereignty of Ukraine over the temporarily occupied territory of Donetsk and Luhansk regions*, in https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/unhcr_analysis_of_law_on_safeguarding_sovereignty.pdf.

³⁹ V. ISACHENKOV, *Explainer: Russia-backed rebels a thorn in Ukraine's side*, in *Associated Press News*, del 17 febbraio 2022, online: <https://apnews.com/article/russia-ukraine-europe-russia-moscow-061c1ea46ad98716b8da01eb8b967da2>.

⁴⁰ Cfr. *Ukraine latest: separatists tell civilians to flee Russia*, in <https://www.dw.com/en/ukraine-latest-separatists-tell-civilians-to-flee-to-russia/a-60821818>.

⁴¹ *Ukraine Officials Come Under Shelling As Separatist Leaders Order Military Mobilization*, 19 febbraio 2022, in <https://www.rferl.org/a/ukraine-pushilin-pasechnik-military-mobilization/31711231.html>.

ricorrere alla diplomazia, dar prova di moderazione e allentare le tensioni»⁴². La dichiarazione dell'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione fa intendere che la Russia ha in generale il controllo della dinamica del conflitto bellico, comprese le condotte dei separatisti, i quali vanno considerati come delegati di Mosca.

REGIME DELLE VIOLAZIONI GRAVI

Le IV Convenzioni di Ginevra e il I Protocollo addizionale delineano le gravi violazioni che danno luogo a specifici obblighi di reprimerli da parte degli Stati, nel senso che individuano un insieme limitato di violazioni – le *gross violations* – che sono violazioni particolarmente gravi che danno luogo a specifici obblighi di repressione per gli Stati. Chiaramente, alcuni casi corroborati da violazioni gravi devono essere perseguiti sul piano penale dagli Stati contraenti, per la loro gravità ed offesa a valori essenziali dell'intera comunità internazionale⁴³, essenzialmente sulla base del principio di giurisdizione universale, che viene ritenuto vincolante sulla base di alcuni Trattati⁴⁴. Tale regime *de jure* si trova soltanto quando sono in corso dei conflitti bellici internazionali e per violazioni di una certa rilevanza del diritto dell'occupazione che sfociano in una grave violazione. Nel caso della Russia che ha effettivamente occupato manu militari le due repubbliche separatiste, i separatisti potrebbero finire sotto la lente della IV Convenzione di Ginevra, dove si evidenzia la gamma di violazioni come la deportazione oppure il trasferimento forzato, che sono considerati infrazioni gravi e criminalizzate dal diritto internazionale⁴⁵, la detenzione illegale, il fatto di costringere una persona protetta a prestar servizio nelle forze armate della Potenza nemica⁴⁶.

Va anche ricordato che sia i gruppi separatisti, sia la Federazione russa sono sotto il cappello vincolante della condotta delle norme afferenti alle ostilità enucleate dal I Protocollo addizionale, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, ergo, tutte le parti in conflitto bellico dovrebbero in maniera assoluta osservarle. In sostanza, ciascuno Stato, membro della famiglia umana e parte della vita sociale internazionale, devono attenersi alle Convenzioni di Ginevra e ai Protocolli addizionali nel rispetto della regola *pacta sunt servanda*, nel senso che ognuno ha la responsabilità giuridica di far rispettare tali documenti internazionali attraverso il meccanismo delle gravi violazioni⁴⁷.

⁴² Cfr. Dichiarazione dell'alto rappresentante a nome dell'UE sulla situazione nell'Ucraina orientale e sull'incremento delle forze militari russe, 19 febbraio 2022, in <https://www.consilium.europa.eu/it/>.

⁴³ D. CARREAU, F. MARRELLA, *Diritto internazionale*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021, p.424 ss.

⁴⁴ R. BELLELLI, *Lo Statuto di Roma e la Costituzione italiana*, in *La Corte Penale Internazionale*, G. LATTANZI, V. MONETTI (a cura di), Giuffrè, Milano, 2006, p.1617 ss.

⁴⁵ G. ACQUAVIVA, *La repressione dei crimini di guerra nel diritto internazionale e nel diritto italiano*, Giuffrè, Milano, 2014, p.179 ss.

⁴⁶ «Le infrazioni gravi indicate nell'articolo precedente sono quelle che implicano l'uno o l'altro dei seguenti atti, se commessi contro persone o beni protetti dalla Convenzione: omicidio intenzionale, tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici, il fatto di cagionare intenzionalmente grandi sofferenze o di danneggiare gravemente l'integrità corporale o la salute, la deportazione o il trasferimento illegali, la detenzione illegale, il fatto di costringere una persona protetta a prestar servizio nelle forze armate della Potenza nemica, o quello di privarla del suo diritto di essere giudicata regolarmente e imparzialmente secondo le prescrizioni della presente Convenzione, la cattura di ostaggi, la distruzione e l'appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute in grande proporzione facendo capo a mezzi illeciti e arbitrari» (articolo 147 della IV Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra).

⁴⁷ G. PACCIONE, *L'eterno braccio di ferro russo-ucraino attraverso il check-up del diritto internazional-nale*, 1° marzo 2022, rivista online: <https://www.strategicgovernance.it/>.

Le autorità moscovite, volente o nolente, senza *se* e senza *ma*, devono adempiere in maniera assoluta al rispetto del diritto internazionale d'umanità relativa all'occupazione del territorio ucraino, nel senso che la IV Convenzione di Ginevra, relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, andrebbe applicata alle condotte dei separatisti delle due repubbliche del Donbass, supportati dal Cremlino, in concerto con altre disposizioni del diritto internazionale dei conflitti armati, come pure sono vincolati dall'applicazione del diritto internazionale dei diritti umani, valevole per tutte le parti belligeranti.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

G. ACQUAVIVA, *La repressione dei crimini di guerra nel diritto internazionale e nel diritto italiano*, Giuffrè, Milano, 2014.

A. ANNONI, *L'occupazione «ostile» nel diritto internazionale contemporaneo*, Giappichelli, Torino, 2012.

R. BELLELLI, *Lo Statuto di Roma e la Costituzione italiana*, in *La Corte Penale Internazionale*, G. LATTANZI, V. MONETTI (a cura di), Giuffrè, Milano, 2006.

E. BENVENISTI, *The International Law of Occupation*, Oxford University Press, Oxford, 2012.

D. CARREAU, F. MARRELLA, *Diritto internazionale*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021.

F. DE VITTOR, *La partecipazione del pubblico ufficiale quale elemento della definizione del crimine di tortura: in margine al caso Kunarac*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 2/2004.

Y. DINSTEIN, *The International Law of Belligerent Occupation*, Cambridge University Press, Cambridge, 2019.

M. FISHER, *Putin's Baseless Claims of Genocide Hint at More Than War*, 19 febbraio 2022, in *The New York Times*.

J. HALTIWANGER, *Putin baselessly claims 'genocide' is happening in areas of Ukraine controlled by Kremlin-backed rebels*, del 15 Febbraio 2022, reperibile e consultabile in <https://www.businessinsider.com>.

V. ISACHENKOV, *Explainer: Russia-backed rebels a thorn in Ukraine's side*, in *Associated Press News*, del 17 febbraio 2022, online: <https://apnews.com/article/russia-ukraine-europe-russia-moscow-061c1ea46ad98716b8da01eb8b967da2>.

N. KALANDAIRSHVILI-MUELLER, *Occupation and Control in International Humanitarian Law*, Routledge, London, 2021.

G. KASIANOV, *Memory Crash Politics of History in and Around Ukraine, 1980s–2010s*, Central European University Press, Budapest, 2022.

D. N. JENSEN, *Moscow in the Donbas: Command, Control, Crime and the Minsk Peace Process*, in *NATO Defense College*, 1/2017.

S. LEBEDEFF, *Russia-Ukraine Tragedy of Novorossiya*, Independently Publisher, Travers City, 2019.

M. LONGOBARDO, *The Use of Armed Force in Occupied Territory*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018.

M. S. MESSINA, *Compendio di Diritto Internazionale Pubblico*, Primiceri Editore, Padova, 2016.

G. PACCIONE, *Il riconoscimento russo alle due repubbliche separatiste è una violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite*, in *Italia Strategic Governance*, 22 febbraio 2022, rivista online: <https://www.strategicgovernance.it/>.

G. PACCIONE, *L'eterno braccio di ferro russo-ucraino attraverso il check-up del diritto internazionale*, 1° marzo 2022, rivista online: <https://www.strategicgovernance.it/>.

P. PALCHETTI, *L'organo di fatto dello Stato nell'illecito internazionale*, Giuffrè, Milano, 2007.

V. PESHKOV, *The Donbas: Back in the USSR*, in *European Council on Foreign Relations*, 2016.

A. ROTH, J. BORGER, *Putin orders troops into eastern Ukraine on 'peacekeeping duties'*, 21 febbraio 2022, in *The Guardian*.

M. D. SHEAR, *Citing U.S. Intelligence, Biden Says Putin Has Decided to Invade Ukraine*, 18 febbraio 2022, in *The New York Times*.

A. SINAGRA, P. BARGIACCHI, *Lezioni di Diritto Internazionale Pubblico*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019.

M. C. VITUCCI, *Il Tribunale ad hoc per la ex Jugoslavia e il consenso degli Stati*, Giuffrè, Milano, 1998.